



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 87 del 08/11/2025

OGGETTO:	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “*Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato dal Decreto Legge n. 116/2020;
- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995 che ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*» e in materia di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Richiamato l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2023, n. 147 ed in particolare:

- il comma 639, a mente del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (...) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, (...) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- il comma 667 ai sensi del quale “... Al fine di dare attuazione al principio “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea ...”;
- il comma 668, che, per quanto di specifico interesse, prevede che “... I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ...”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, di attuazione del comma 667 sopra richiamato, che stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione della

tariffa puntuale corrispettiva;

Dato atto che la Legge Regione Emilia-Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e ss.mm.ii. *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”* all'art. 1, comma 7, lett. f) promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, al successivo art. 5, comma 1, quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente, l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 2265 del 27 dicembre 2021 con la quale si è proceduto all'*“Adozione della proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027” (PRRB 2022-2027)*” che, tra le principali azioni strategiche, individua l'adozione della tariffazione puntuale, in quanto funzionale al conseguimento degli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata e riciclaggio;

Rilevato che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Russi è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in base al contratto di concessione per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena (CIG 72590082E7) sottoscritto in data 27 dicembre 2019 in forma di atto pubblico informatico notarile con n. di repertorio 27148 e n. raccolta 17487 tra l'Agenzia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società Cooperativa (mandante) per una durata pari a quindici anni operante a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2034;

Dato inoltre atto da un lato che la Tariffa Corrispettiva Puntuale è applicata e riscossa, ex lege, direttamente dal Gestore, Hera S.p.A., il quale, in un'ottica di semplificazione, diventa così l'unico interlocutore per gli utenti, sia per gli aspetti attinenti al servizio e sia per quelli di natura gestionale – amministrativa ed al contempo, dall'altro che, per l'effetto, si realizza l'uscita dal bilancio dell'ente locale sia della voce di entrata riconducibile alla TARI ordinaria e sia delle voci di spesa relative al servizio SGRUA, al servizio gestione e riscossione CARC e al fondo insoluti;

Considerato che la tariffa corrispettiva e la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, responsabilizzando e incentivando l'utente, sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti, di incremento delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità del materiale raccolto, in coerenza con i principi europei di *“chi inquina paga”* e *“paga per quello che butti (PAYT: pay as you throw)”*;

Evidenziato che nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2024, è previsto che *“... Nel perseguimento della logica di una distribuzione più equa del costo dello smaltimento dei rifiuti e di una maggiore premialità dei cittadini virtuosi, è previsto nel corso del triennio 2025-2027 il passaggio da TARI a Tariffa Corrispettivo Puntuale (TCP) che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato*

effettivamente conferito dalla singola utenza. ...”;

Dato infine atto che il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) e l'allegato tariffario saranno predisposti di concerto con Gestore e con ATERSIR e che l'approvazione è demandata all'Agenzia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 lett. d), della Legge Regionale n. 23/2011;

Dato atto che la presente proposta ed i suoi allegati sono stati esaminati dalla competente “1^a Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” nella seduta del 24.11.2025;

Visto il parere favorevole n. 50/2025 espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (**Allegato A**);

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla deliberazione di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. ;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **di introdurre**, con efficacia dal 01.01.2026, la tariffa corrispettiva puntuale (TCP), ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che non costituisce più entrata di natura tributaria per il Comune di Russi, in luogo della Tassa sui Rifiuti (TARI);
2. **di dare atto che** la tariffa è applicata e riscossa dal gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti come individuato da ATERSIR in virtù del contratto sottoscritto in data 27 dicembre 2019 in forma di atto pubblico informatico notarile con n. di repertorio 27148 e n. raccolta 17487 tra l'Agenzia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società Cooperativa (mandante);
3. **di dare atto che**, per effetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), il bilancio dell'Ente dall'anno 2026 non prevede più gli stanziamenti di entrata (Titolo 1, Tipologia 01) e di spesa (Missione 09, Programma 03, Titolo 1) riferiti alla Tassa sui Rifiuti (TARI) riconducibili al gettito e ai servizi annui ordinari;
4. **di dare altresì atto che** il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) e l'allegato tariffario saranno predisposti di concerto con il Gestore e con ATERSIR e che l'approvazione è demandata all'Agenzia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 della Legge Regionale n. 23/2011;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/11/2025

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 19/11/2025